

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, nat ___ a _____ il _____, domiciliato per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2023,

- di seguito “**Regione**” -

E

l’Associazione _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat ___ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito “**Associazione**” -

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione l’Associazione _____, nell’ambito delle attività previste in materia di tutela della fauna ittica e ed esercizio della pesca nelle acque interne ed al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico si farà carico di svolgere, in accordo con i Settori regionali competenti, le seguenti attività:

- interventi di prelievo o recupero di fauna ittica a fini gestionali, emergenziali e/o sperimentali (asciutta, prelievo da ambiti protetti, recupero ed eventuale stoccaggio di specie alloctone, ecc.);
- interventi di mantenimento dei tabellamenti, derivanti dai vincoli pubblici di protezione della fauna ittica e di regolamentazione della pesca nei corsi d'acqua del territorio;
- collaborare nell’attuazione dei programmi di ripopolamento dei corsi d'acqua del territorio, secondo quanto disposto dal Programma ittico regionale, anche mediante la conduzione locale di incubatoi di valle;
- assicurare il supporto alla distribuzione e alla registrazione dei tesserini per la pesca controllata sia nella versione cartacea che informatizzata;

- offrire il proprio supporto nella realizzazione di studi e ricerche sulla fauna ittica delle acque interne e sui suoi habitat;
- operazioni di verifica, monitoraggio e piccola manutenzione ordinaria di strutture funzionali alla pesca nelle acque interne e alla tutela del patrimonio ittico, ivi compresi aree attrezzate di pesca, passaggi per pesci o aree di frega;
- promuovere e diffondere le informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna ittica e di regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne.

L'Associazione, per l'esecuzione delle attività sopra riportate, si avvarrà dell'opera dei propri volontari, anche associati alle proprie articolazioni provinciali e/o locali.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonee coperture assicurative stipulate dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione e con le altre associazioni piscatorie, fornendo anche i nominativi dei rispettivi referenti territoriali.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

L'Associazione, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la presente convenzione, deve attenersi agli obiettivi di salvaguardia del patrimonio ittico e di promozione della pesca nelle acque interne previsti dalla programmazione regionale.

L'Associazione individua, in accordo con le altre associazioni attive sul medesimo territorio e con il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, un proprio referente per ciascun ambito territoriale sul quale risulta attiva, a cui spetta l'organizzazione degli interventi gestionali che saranno effettuati dal personale volontario.

Tali attività dovranno essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ed in collaborazione con il Tavolo di consultazione locale.

Le attività dovranno essere svolte dall'Associazione in autonomia, stabilendo, essa stessa, il numero degli operatori, la data, l'ora di esecuzione e tutti gli altri dettagli organizzativi necessari, dandone comunque comunicazione prima di procedere al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio. Solamente per interventi urgenti e improcrastinabili, la comunicazione potrà essere posticipata al primo giorno lavorativo utile.

Articolo 3 – Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione, per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente convenzione, provvederà a fornire all'Associazione quanto segue:

- uova, avannotti e pesce, che dovranno essere ritirati nei punti di fornitura ed immessi, dall'Associazione mediante il proprio personale, nei luoghi di destinazione;
- tabelle, pali, e quant'altro necessario per l'effettuazione dei nuovi tabellamenti e la manutenzione di quelli preesistenti;
- tesserini per la pesca controllata in formato cartaceo e le credenziali di accesso al gestionale per la registrazione degli stessi sulla applicazione dedicata;
- materiali o supporti divulgativi per la sensibilizzazione e l'informazione dei pescatori e dei frequentatori delle acque interne.

Articolo 4 – Sicurezza ed autonomia delle associazioni

L'Associazione opererà in completa autonomia gestionale con mezzi propri e con proprio personale volontario associato, esonerando la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale, di sicurezza ecc. eventualmente derivante a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e da ogni altro onere o obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto, né previsto dalla normativa vigente.

A tale scopo, è obbligo e responsabilità esclusiva dell'Associazione, garantire che tutti i propri operatori volontari utilizzati siano coperti da assicurazione infortuni e da polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale volontario associato per l'espletamento dei compiti richiesti dalla presente convenzione dovrà operare secondo le modalità stabilite dalle procedure di lavoro dell'Associazione stessa utilizzando, i dispositivi di protezione individuali idonei alle attività. L'individuazione e la consegna di idonei DPI è a cura dell'Associazione.

Sarà inoltre cura dell'Associazione stessa fornire adeguata formazione relativa alle procedure di lavoro ed all'uso dei DPI.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Sarà ancora cura dell'Associazione individuare i preposti in grado di verificare il corretto svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Coloro i quali faranno uso di apparecchiature di elettropesca, dovranno essere muniti del necessario titolo abilitativo e dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza contenute nel relativo manuale, nonché adottare le necessarie misure di protezione e prevenzione.

Art. 5 – Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione, si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima di **euro** _____ per anno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

La richiesta di liquidazione potrà essere formulata per ogni anno come segue:

per il primo anno:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dalla data di sottoscrizione della presente convenzione al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

per gli anni successivi:

- entro il 31 agosto per le attività realizzate dal 1° gennaio al 30 giugno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre;

Entro le scadenze sopra indicate, occorre presentare una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Fatto salvo per i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività, occorre allegare le copie dei documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute) e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento,

nonché copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto attestanti il funzionamento di eventuali incubatoi di valle durante il periodo rendicontato, evidenziando, altresì, eventuali criticità rilevate nell'esecuzione delle attività.

La rendicontazione delle attività svolte, comprensiva dell'ulteriore documentazione prevista al precedente capoverso, prima di essere trasmessa al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura dovrà essere preventivamente validata con specifica determinazione dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio e la ricarica delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, la manutenzione, il noleggio e l'acquisto dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, sono calcolati a Euro 0,39/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali pubblicate in Gazzetta ufficiale per il primo semestre dell'anno 2022.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze, al personale addetto ad attività amministrative, alla manutenzione di attrezzature d'ufficio, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI).

Il settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 6 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, non prima del 1° gennaio 2024, fino al _____

Art. 7 - Sicurezza e riservatezza

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Regione Emilia-Romagna per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Associazione potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Associazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione Emilia-Romagna attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione Emilia-Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 8 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

In esecuzione della presente Convenzione, l'Associazione effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Emilia-Romagna, necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione medesima.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata Convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa nazionale e regionale compatibile con la disciplina europea.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento europeo menzionato, l'Associazione è designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali e di conseguenza si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi alla normativa predetta.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 10 – Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017. Ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico delle Associazioni, salva diversa disposizione di legge.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in __ (____) originali.

Bologna, lì _____

Regione Emilia-Romagna

Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e
acquacoltura

_____, lì _____

Associazione

_____, lì _____

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Ue 2016/679).

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

La finalità è costituita dalla necessità di stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie che si renderanno disponibili a gestire e tutelare la fauna ittica per l'esercizio della pesca nelle acque interne regionali.

Le Parti convengono quanto segue:

2. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2.1 L'Associazione, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, l'Associazione si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art.30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.6 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

3. LE MISURE DI SICUREZZA

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione.

3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi.

3.6 Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati.

3.7 Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassetti, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

4. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre l'Associazione, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 L'Associazione dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati

personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Consorzio è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del Convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

7.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il Convenzionale. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il Convenzionale per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il Convenzionale per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del Convenzione il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.